



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10099

SETTORE SERVIZI IN STAFF

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

San Mauro Torinese, 04/05/2020

Prot. N°
Del

ORDINANZA N° 63 / 2020

OGGETTO:

MISURE URGENTI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITÀ LEGATI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA O INDIFFERIBILI DA EROGARE IN PRESENZA – FASE 2

IL SINDACO

Premesso

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;
- che con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati i seguenti atti:

- ordinanza n. 41 del 10-3-2020, con la quale si dettano disposizioni ai dirigenti circa le prime modalità di attuazione per il contenimento della diffusione del virus all'interno degli uffici comunali, in particolare: per l'accesso del pubblico, il lavoro agile (smart working), la fruizione dei congedi per ferie, obblighi tributari.
- determinazione organizzativa con la quale è stato approvato il disciplinare per la disciplina del lavoro agile in emergenza (LAE) (RG 191 del 23-3-2020)
- ordinanza n. 48 del 24-3-2020, con la quale si individuano servizi e attività legati alla gestione dell'emergenza o indifferibili da erogare in presenza.
- determinazione organizzativa RG. 197 del 25-3-2020 con cui in conseguenze dell'ordinanza 48/2020 si aggiornavano le disposizioni del disciplinare.
- l'ordinanza n. 50 del 27-3-2020, con la quale si individuano servizi e attività legati alla gestione dell'emergenza o indifferibili da erogare in presenza.

- ordinanza 56 del 3-4-2020, con la quale si individuano i servizi e attività legati alla gestione dell'emergenza o indifferibili da erogare in presenza – modifica ordinanza n. 50/2020.

- ordinanza n. 60 del 20-4-2020 con la quale si individuano i servizi e attività legati alla gestione dell'emergenza o indifferibili da erogare in presenza - modifica ordinanza n. 56/2020.

Visto il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (DPCM) de 10 aprile 2020 (in GU. 11-4-2020) ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU n.97 del 11-4-2020), ai sensi del quale:

- le misure in esso adottate producono effetto fino **alla data del 3 maggio 2020**

- dalla data di efficacia del medesimo decreto, perdono efficacia i DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo, 1 aprile.

Visto da ultimo il Decreto del presidente del consiglio (DPCM) 26-4-2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (in GU 108 del 27-4-2020), ai sensi del quale (art. 10):

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono **efficaci fino al 17 maggio 2020**, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

Visto l'articolo 87 del Decreto legge 18/2020 del 17 marzo, "**Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali**", secondo cui :

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

Visto il decreto - ordinanza del Presidente della regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020, con il quale si dettano ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19, in particolare il punto 6, circa la sospensione delle attività degli uffici pubblici anche Comunali, salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili, come individuati dalle Autorità competenti d'intesa col Prefetto;

Vista la successiva nota di "Chiarimenti di interesse generale", ai sensi della quale per sospensione delle attività degli uffici si intende la sospensione delle attività in presenza, garantendo le funzioni pubbliche attraverso il ricorso al lavoro agile, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del DPCM 11 marzo per le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quella da svolgersi in presenza in quanto relativo a servizi indifferibili

Visto il decreto – ordinanza n. 43 del 13-04-2020 del Presidente della Regione Piemonte, ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -

19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", che sostituisce il precedente decreto n. 39, e la cui efficacia è stabilita fino al 3 maggio 2020.

Visto da ultimo il decreto – ordinanza n. 50 del 2-5-2020, Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978. N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", che detta nuove disposizioni per l'emergenza sanitaria, e tra l'altro dispone :

- punto (16) la sospensione delle attività degli Uffici pubblici ... comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dall'Autorità competente d'intesa con il Prefetto;
- l'ordinanza sostituisce il decreto n. 43 del 13-4 ed integra il decreto n. 49 del 30-4;
- ha efficacia con decorrenza 4 maggio e **fino al 17 maggio 2020**;

Ritenuto modificare la data di efficacia delle misure disposte con le ordinanze comunali adottate in esecuzione delle disposizioni nazionali e regionali impartite

Sentito il segretario generale in data 20-04-2020.

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/00.

ORDINA

1. Di individuare le seguenti **attività legate alla gestione dell'emergenza**:

- a. Polizia municipale, attività di ordine pubblico e vigilanza
- b. Protezione civile, attività di assistenza alla popolazione e alle forze dell'ordine

2. Di individuare le seguenti **attività indifferibili, da rendere in presenza**:

- a. Per tutti i servizi / uffici in cui è attivato il lavoro agile, una unità a presidio di uno o più servizi / uffici coinvolti, per assistenza logistica alle connessioni informatiche e per il collegamento tra il personale in lavoro agile e l'utenza esterna o interna
- b. Servizio manutenzione, interventi urgenti di viabilità, illuminazione pubblica e impianti, da svolgere con personale ridotto con mansioni tecniche e operative
- c. Servizio ambiente, servizi inderogabili e urgenti, previa chiamata del disponibile in lavoro agile
- d. Servizio economato, una volta alla settimana,
- e. Servizio demografico, per atti dell'ufficio di stato civile e dell'anagrafe urgenti ed improrogabili
- f. Servizio segreteria generale, per la protocollazione degli atti cartacei, la prima informazione telefonica alla cittadinanza; assistenza agli organi comunali per atti urgenti e indifferibili
- g. Servizi sociali, in particolare attività relative al procedimento per erogare il buono spesa o interventi assimilati di cui alla OCDPC n. 658, e relativi alla ricezione delle domande, istruttoria, erogazione del buono spesa; nonché gli ulteriori interventi urgenti ed inderogabili, previa chiamata del disponibile in lavoro agile;
- h. Servizio messi, limitatamente alla gestione degli atti in deposito presso la "Casa comunale" (deposito e ritiro) , e alle notifiche urgenti.

Per tali attività i dirigenti individueranno il contingente minimo di personale per garantire il servizio e le modalità operative.

3. Tutte le restanti attività e servizi devono essere svolte, in quanto compatibili, con le forme del lavoro agile, anche mediante turnazione disposta dai dirigenti. In caso di impossibilità allo svolgimento di tale modalità lavorativa, sia oggettiva (per tipologia dei attività lavorativa) che soggettiva (per particolarità legate alla persona del dipendente, ivi compresa la disponibilità di idonea strumentazione informatica), il personale è collocato in ferie pregresse, congedo, recupero banca delle ore, turnazione. In assenza di altre cause di giustificazione il personale, con atto motivato del dirigente, è esonerato dalla prestazione lavorativa, conservando il diritto alla retribuzione.
4. Fino alla data **del 17 maggio 2020**, è sospeso l'accesso del pubblico agli uffici comunali, fatta eccezione per il compimento di atti urgenti ed improrogabili relativi allo:
 - a. Stato civile e anagrafe,
 - b. Casa comunale ritiro atti in deposito (eventuale deposito da ufficiale giudiziario)
 - c. Servizi sociali, per le pratiche del buono spesa
5. Manda al segretario, sentiti i dirigenti, la definizione di eventuali atti di attuazione della presente ordinanza e ai dirigenti la puntuale esecuzione delle misure adottate.
6. La presente integra e modifica per le parti incompatibili, le proprie ordinanze.
7. Di trasmettere la presente
 - a. alla Prefettura di Torino
 - b. alla RSU e alle OOSS

AVVISA

Avverso la presente è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta Notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui al d.lgs. 104/2010 codice del processo amministrativo, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il segretario generale
Birolo dott. Gerardo

Il sindaco
Bongiovanni arch. Marco